

Comunicazione a:

FARMACIE

Originali: aumento della quota parte a carico del paziente

Nell'intento di incentivare la prescrizione e la dispensazione dei generici, più convenienti, il Consiglio Federale ha deciso di aumentare al 20% la quota parte a carico del paziente in caso di acquisto dei medicinali originali.


- La nuova norma (art. 38a OPre¹) **entra in vigore il 1. gennaio 2006**. Farmacisti e medici sono tenuti ad applicarla immediatamente. Un periodo di transizione (fino al 1. aprile 2006) è stato concesso soltanto agli assicuratori malattia.
- La nuova norma vale soltanto se nell'elenco delle specialità è incluso un generico che costa (prezzo al pubblico) almeno il 20% in meno dell'originale corrispondente. Se la differenza di prezzo fra l'originale e il generico meno caro figurante nell'ES è inferiore al 20%, il paziente pagherà sempre e comunque una quota parte del 10%.
- Se la consegna dell'originale è giustificata da ragioni mediche², il medico deve espressamente indicarlo sulla ricetta, apponendo una nota manoscritta del tipo "*non sostituire per ragioni mediche*". Allora il paziente pagherà la quota parte normale del 10%.
- Formalmente il farmacista non ha il diritto di decidere quando per ragioni mediche la dispensazione dell'originale sarebbe indicata. Se del caso, deve prendere contatto con il medico prima della dispensazione, al fine di correggere di conseguenza la prescrizione medica.
- Le menzioni "*sic*", "*non sostituire*" o simili impongono in ogni caso al farmacista di dispensare il medicamento originale prescritto. Se la differenza di prezzo fra originale e generico è di almeno il 20%, il paziente dovrà però pagare una quota parte del 20%.
- Il medico ha anche il diritto di chiedere espressamente di non sostituire il generico prescritto con un altro generico oppure con l'originale. Se, per validi motivi, il farmacista è impossibilitato a fornire in tempi utili il generico prescritto, deve necessariamente prendere contatto con il medico prima di procedere alla dispensazione.
- Le note del tipo "*sic*", "*non sostituire*", "*non sostituire per ragioni mediche*" ecc. prestampate sulla ricetta non hanno alcun valore e devono essere ignorate dal farmacista.
- Il farmacista conserva il diritto di sostituire con un generico tutti i medicinali originali per i quali il medico non abbia espressamente richiesto di non procedere alla sostituzione.
- In caso di sostituzione di un originale con un generico il farmacista emette come d'abitudine la tariffa di sostituzione alla cassa malati del paziente, solo la prima volta.
La tariffa di sostituzione non può essere emessa se si sostituisce il generico prescritto con un altro generico o con l'originale, nemmeno se essi sono più convenienti.
- In caso di sostituzione, il farmacista ha il dovere di informare il medico. L'informazione è intesa a posteriori e non equivale a una richiesta di accordo da parte del medico. Il medico non ha il diritto di contestare la sostituzione decisa dal farmacista se non si era opposto al momento della prescrizione.

¹ RS 832.112.31, vedi sito Internet del farmacista cantonale www.ti.ch/pharma sezione "Normative farmaceutiche"

² vedi "Domande e risposte sui generici" su www.ti.ch/pharma sezione "Notizie e informazioni utili"

- Se il paziente rifiuta la sostituzione proposta dal farmacista si raccomanda di registrarlo nella cartella sanitaria.
- Tutti gli atti o le decisioni del farmacista attinenti a questa materia vanno registrati nella cartella sanitaria del paziente e conservati per 5 anni. Ofac garantisce la conservazione dei dati per 10 anni.

L'UFSP ha pubblicato in data 16 dicembre 2005 un Commento alle modifiche delle ordinanze LAMal che entreranno in vigore il 1. gennaio 2006. Il testo integrale può essere scaricato da Internet ³.



Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

³ http://www.bag.admin.ch/kv/gesetze/f/kommentar_vo_aenderungen_161214_161205_f.pdf